

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43

Prot. n. 1888/4307(4)

Roma, 24 giugno 1993

OGGETTO: Legge n. 264/91 (1): Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2).

A) Osservazioni generali

A seguito della pubblicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (1), che ha regolamentato l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa l'esatta portata della legge citata, con particolare riferimento ai soggetti destinatari delle norme.

In particolare i dubbi relativi all'applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 264/91 (1) si riferivano all'applicabilità della medesima:

- 1) all'Automobile Club d'Italia e agli A.C.P.;
- 2) alle cosiddette delegazioni indirette dell'A.C.I.;
- 3) ai soggetti che forniscono in via principale una prestazione diversa ed offrono il servizio di disbrigo delle pratiche presso gli sportelli degli Uffici Periferici della M.C.T.C., anche a titolo gratuito (es. concessionari, commissionari, esercenti o personale dipendente delle officine di riparazione, o di installazione o di trasformazione, associazioni di categoria degli autotrasportatori (3), venditori di veicoli usati o comunque tutte le categorie assimilabili a quelle qui individuate);
- 4) alle autoscuole per le pratiche relative al conseguimento dell'idoneità alla guida, per il rilascio della patente ed ogni altra pratica a questa collegata (es. rinnovo di validità, duplicati ecc.).

Per tale circostanza, al fine di dare esatta esecuzione al disposto legislativo, questa Direzione ha rivolto specifico quesito al Consiglio di Stato e parimenti, con uguali intenti, ha fatto il Ministero del turismo e spettacolo, Direzione Generale degli Affari Generali.

Tanto premesso, acquisito il parere n. 913/92 - 925/92 emesso dalla II Sezione del Consiglio di Stato, l'accesso agli sportelli degli uffici della M.C.T.C. viene regolamentato come appresso.

B) Soggetti legittimati allo svolgimento di pratiche presso gli Uffici M.C.T.C.

L'accesso agli sportelli degli Uffici della Motorizzazione Civile per il disbrigo delle pratiche è consentito:

- 1) ai singoli utenti per le pratiche ad essi intestate;
- 2) ai soggetti non intestatari delle stesse purché muniti di regolare delega, ricevuta dal titolare della pratica, la cui sottoscrizione risulti debitamente autenticata da uno dei pubblici ufficiali a ciò abilitati dalla legge (Notaio, Cancelliere, Sindaco) (4);
- 3) alle imprese o società autorizzate dalla Provincia ai sensi della legge n. 264/91 (1). Le imprese o società in parola, possono agire tramite il titolare o a mezzo di personale dipendente munito di apposita delega, ove si tratti di imprenditori singoli. Tramite i soci abilitati dall'atto costitutivo o il legale rappresentante nel caso di società, fermo restando la possibilità anche per queste di operare a mezzo di personale dipendente, sempreché munito di apposita delega. Si precisa a tale riguardo che tra dette imprese o società rientrano le cosiddette delegazioni indirette dell'A.C.I. Si sottolinea in proposito che il T.A.R. del Lazio, a seguito di ricorsi interposti dall'Automobile Club d'Italia e vari Automobile Club Provinciali, nel pronunciarsi sulle istanze di sospensiva riferite all'art. 337 (5) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, ha interpretato detto articolo nel senso che l'autorizzazione provinciale non possa negarsi alle delegazioni indirette dell'A.C.I. prive della licenza di cui all'art. 115 TULPS, assoggettando appunto tali uffici al regime transitorio di cui all'art. 10 della legge n. 264/91 (1), escluso però il requisito del possesso della citata licenza.
Per tale circostanza, sino alla definizione dei ricorsi nel merito, e salvo diverso avviso delle Province, nell'esercizio del potere-dovere di concessione e controllo, potranno continuare ad operare presso gli Uffici della Motorizzazione anche le predette delegazioni indirette che risultino prive della licenza di cui all'art. 115 TULPS;
- 4) ai funzionari degli uffici regionali ex UMA, per le pratiche relative alle macchine agricole;
- 5) all'Automobile Club d'Italia e sue delegazioni dirette; si precisa a tal riguardo che devono intendersi delegazioni dirette quelle legate all'Ente da rapporto organico;
- 6) alle autoscuole, oltre che per le pratiche inerenti gli allievi conducenti, anche per tutte quelle inerenti le patenti di guida.

In riferimento al punto 3) devono intendersi provvisoriamente autorizzate, in virtù del regime transitorio contemplato dall'art. 10 della legge n. 264/91 (1), le imprese e le società esercenti attività di consulenza automobilistica, in forza dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULPS. Ciò sino a che sarà stata data piena esecuzione alla già citata legge n. 264/91 (1) e di conseguenza la licenza di pubblica sicurezza sarà convertita in autorizzazione provinciale.

C) Soggetti non legittimati (6)

L'elencazione di cui al precedente capo B) deve intendersi tassativa per cui sono delegittimati allo svolgimento di pratiche amministrative, presso gli Uffici della Motorizzazione, tutti i soggetti non ricompresi nell'elencazione citata, e quindi ad esempio quelli genericamente elencati al precedente punto A-3.

D) Osservazioni finali

L'individuazione dei soggetti abilitati all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, spetta all'Ente autorizzante e cioè alla Provincia.

I Direttori degli Uffici Periferici della Direzione Generale della M.C.T.C. sono pertanto invitati a prendere immediatamente contatto con i competenti organi provinciali al fine di conoscere quali siano i soggetti autorizzati dalla Provincia medesima, anche in via provvisoria, per la prima attuazione del disposto legislativo.

Si raccomanda altresì ai Direttori dei citati Uffici di collaborare, ove richiesto, con la Provincia fornendo al riguardo ogni notizia ritenuta utile.

E) Vigilanza

La vigilanza sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto spetta alle Province ed ai Comuni, cui compete anche l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge n. 264/91 (1).

Ove tuttavia gli Uffici della Motorizzazione Civile, ravvisassero violazioni al precetto di cui all'art. 348 C.P. che punisce l'esercizio abusivo di una professione, sono tenuti, a mente dell'art. 331 C.P.P., alla redazione del relativo rapporto ed all'invio del medesimo alla Magistratura, ponendo altresì cura che persone delegate da singoli utenti non presentino pratiche con una frequenza tale da poter configurare un esercizio abusivo di consulenza.

Si segnala la necessità di dare applicazione alla presente circolare non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa, ritenendosi tale lasso di tempo ragionevolmente sufficiente al fine di dare adeguata informazione all'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti

- (1) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag. 91371 o "la patente di guida" pag. 81.01.00 o "codice della strada" pag. 092.00.01 o "le revisioni dei veicoli" pag. 11.02.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1991.08/01.
- (2) V. anche circolare n. 4/92 del 13.1.1992 (in "la motorizzazione 1992" pag. 92028 o "la patente di guida" pag. 81.04.01 o "le revisioni dei veicoli" pag. 11.05.01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.01/05).
- (3) La DGMCTC, con circolare prot. n. 3835/4307(9) del 15 dicembre 1993 (in "banca dati ITER" pag. 019527) ha confermato che anche il Sindaco o suoi delegati sono tenuti a tali autentiche: tuttavia al riguardo ha proposto quesito al Consiglio di Stato.
- (4) La legge n. 11/96 (in "la motorizzazione 1996" pag. 96009 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1996) ha escluso dall'applicazione della legge n. 264/91 le associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale.
- (5) Vedasi "codice della strada" pag. 123.03.00 o "la patente di guida" pag. 81.10.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.12/82..
- (6) Caso particolare ed atipico di presentazione delle pratiche mediante invio a mezzo posta era già stato a suo tempo vietato con circolare n. 72/89 del 29.3.1984 (in "la motorizzazione 1989" pag. 89163 o "l'autotrasporto di merci" pag. 13.08.21) prima ancora della emanazione della legge n. 264/91 che di seguito si trascrive:
"Le ministeriali n. 19/78 prot. n. 914/4600 - A024 e n. 90/81 prot. n. 1320/4380 - A071, rispettivamente in data 3 maggio 1978 e 23 luglio 1981, che hanno regolamentato l'accesso agli sportelli degli Uffici M.C.T.C. da parte degli utenti per la presentazione delle pratiche, non hanno considerato il fenomeno sempre più attuale dell'inoltro delle stesse a mezzo posta.
Le pratiche trasmesse per tale tramite sono state, peraltro, sempre accettate sulla base di una prassi permissiva intesa ad agevolare l'utenza non residente nell'ambito territoriale degli uffici competenti all'espletamento delle varie operazioni.
Recentemente è stato però rilevato che talvolta le firme in calce alle singole richieste non risultano apposte dagli interessati bensì da terzi con le generalità e la sottoscrizione dei legittimati che in alcuni casi, in seguito a verifiche, sono risultati addirittura deceduti da tempo.
La necessità di evitare il ripetersi di illeciti del genere, attualmente possibile in quanto gli uffici aditi non sono in grado di effettuare una seppure minima forma di controllo nei confronti degli atti e degli operatori, rende necessario sottoporre l'accettazione delle pratiche inviate a mezzo posta ad alcune cautele che garantiscano la possibilità di effettuare i necessari controlli di identificazione dei mittenti.
Si dispone pertanto che le domande dei privati trasmesse a mezzo posta, per essere accettate, debbano portare in calce la firma autenticata dei diretti interessati e quelle che pervengono per il tramite di Agenzie non accreditate presso l'Ufficio debbano essere corredate da copia fotostatica della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'articolo 115 del T.U. di P.S."